



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 marzo 2022
(OR. en)

7171/22

LIMITE

**CORLX 279
CFSP/PESC 374
EPF AM 21
CSDP/PSDC 140
CSC 96
EUMC 86
COPS 117
POLMIL 64**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza
nell'ambito dello strumento europeo per la pace
per sostenere le forze armate ucraine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41,
paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio¹ stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a finanziare l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
- (2) Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di dodici mesi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall'adozione della presente decisione.";
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 100 000 000 EUR.";
- 3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 100 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.";

4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall'11 marzo 2022.";

5) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e da altri organismi governativi della Germania.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
